



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“AMALDI-SRAFFA”

Via F.lli Rosselli, 35 10043 Orbassano (Torino)
Tel. 011.9011965-011.9032118

PEO: TOIS016005@istruzione.it

PEC: TOIS016005@pec.istruzione.it

C.F.95557430014



Liceo
Istituto Tecnico Economico
Istituto Tecnico Tecnologico
Sito web: <https://amaldisraffa.edu.it/>

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO E NELLE SUE PERTINENZE

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 in data 11/09/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 in data 14/09/2026

Premessa

Il presente Regolamento recepisce il divieto di fumo già posto da norme statali inderogabili e dà attuazione operativa a quanto il Regolamento d'Istituto (M045, ed. 9 del 31/08/2020) stabilisce nella sezione «Divieto di fumo e alcolici», disciplinandone le procedure applicative. La violazione del divieto produce conseguenze su due piani giuridici distinti, che questo Regolamento tiene conseguentemente separati.

Primo piano: l'illecito amministrativo. Chi fuma dove è vietato commette un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria prevista dalla legge dello Stato (l. 584/1975 e art. 51 l. 3/2003). L'Istituto interviene qui in veste di organo accertatore: i preposti nominati dal Dirigente scolastico constatano il fatto e redigono il verbale di contestazione. La scuola non determina l'importo, non valuta il merito e non riscuote: il pagamento è dovuto allo Stato e, in difetto, il procedimento prosegue davanti alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino, unica autorità competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione. Questo piano riguarda chiunque, indifferentemente: personale, studenti, genitori, fornitori e visitatori esterni.

Secondo piano: l'illecito disciplinare. La stessa condotta, se posta in essere da chi appartiene alla comunità scolastica, costituisce anche violazione dei doveri che discendono dall'appartenenza a essa. Per gli studenti la fonte è il Regolamento di disciplina degli studenti (M045A, ed. 09 del 31/08/2020), adottato in attuazione del d.P.R. 249/1998 e del d.P.R. 235/2007, che già annovera fra le mancanze la violazione del divieto di fumare; per il personale la fonte è il CCNL vigente e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Qui la finalità non è punitiva ma educativa e di corretto svolgimento del rapporto scolastico o di lavoro; competenti sono gli organi interni all'Istituto, secondo procedure e garanzie proprie.

Indipendenza dei due piani. I due piani hanno fonte, autorità competente, procedura, finalità e mezzi di impugnazione diversi e operano in modo autonomo e cumulativo. Il pagamento della sanzione pecuniaria non estingue il procedimento disciplinare; l'irrogazione della sanzione disciplinare non esonera dal pagamento; l'eventuale archiviazione disposta dalla Prefettura non vincola gli organi scolastici, e viceversa. Non si tratta di una doppia punizione per il medesimo fatto, ma della reazione di due ordinamenti distinti a una condotta che li viola entrambi.

Resta fermo che l'azione dell'Istituto è anzitutto preventiva ed educativa: la sanzione è lo strumento residuale rispetto all'informazione, all'esemplarità dei comportamenti degli adulti e al sostegno offerto a chi desidera smettere di fumare.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo nei locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, individua i preposti alla vigilanza, definisce la procedura di accertamento e contestazione delle violazioni e stabilisce le conseguenze disciplinari per studenti e personale.

2. Esso costituisce attuazione della sezione «Divieto di fumo e alcolici» del Regolamento d'Istituto (M045, ed. 9 del 31/08/2020), del quale è parte integrante, e si coordina con il Regolamento di disciplina degli studenti (M045A, ed. 09 del 31/08/2020).

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento dà attuazione, in particolare, alle seguenti disposizioni:

A. Costituzione, art. 32 (tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività);

B. l. 584/1975 (primo divieto di fumo nei locali chiusi aperti al pubblico, comprese le aule scolastiche, e relativo apparato sanzionatorio);

C. art. 51 l. 3/2003 (estensione del divieto a tutti i locali chiusi, pubblici e privati, aperti agli utenti);

D. art. 52, comma 20, l. 448/2001 (rideterminazione degli importi delle sanzioni e sanzione a carico di chi è tenuto alla vigilanza);

E. art. 1, commi 189-191, l. 311/2004 (aumento del 10% degli importi e destinazione dei proventi);

F. Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004 (procedure uniformi di accertamento e contestazione e individuazione delle autorità competenti);

G. art. 4 d.l. 104/2013, conv. l. 128/2013 (estensione del divieto alle aree all'aperto di pertinenza delle scuole e divieto di sigarette elettroniche nei locali chiusi);

H. l. 689/1981 (disciplina generale dell'illecito amministrativo: contestazione, pagamento in misura ridotta, ordinanza-ingiunzione, riscossione, prescrizione);

I. d.lgs. 81/2008 (obblighi del datore di lavoro per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro);

J. d.P.R. 249/1998 e d.P.R. 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti: doveri, sanzioni disciplinari, procedura e Organo di garanzia);

K. Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali trattati nel procedimento).

Art. 3 Ambito di applicazione

1. È vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, in ciascuna sede associata, compresi aule, laboratori, palestre, uffici, corridoi, vani di transito, scale e servizi igienici.
2. Il divieto si estende, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 104/2013, a tutte le aree all'aperto di pertinenza: cortili, giardini, spazi sportivi esterni, parcheggi, scale e aree di ingresso e di sosta.
3. Durante l'orario delle lezioni è vietato agli studenti allontanarsi dall'Istituto per fumare.

Art. 4 Sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato

1. L'utilizzo di sigarette elettroniche e di dispositivi a tabacco riscaldato è vietato in tutti i locali chiusi, con applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9.
2. Nelle aree all'aperto di pertinenza il loro utilizzo è parimenti vietato quale regola interna dell'Istituto: la violazione rileva sul solo piano disciplinare e non comporta sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 5 Destinatari

1. Il divieto si applica a studenti, personale docente e ATA, genitori, esperti esterni, fornitori, personale delle ditte appaltatrici e a chiunque acceda a qualsiasi titolo ai locali e alle aree di pertinenza. Non sono ammesse deroghe né spazi riservati ai fumatori.

Art. 6 Segnaletica e informazione

1. Il Dirigente scolastico assicura l'esposizione dei cartelli previsti a norma di legge in tutti i locali e agli accessi delle aree esterne.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito e all'albo, consegnato ai preposti con l'atto di nomina e illustrato agli studenti a inizio anno dai docenti coordinatori.

Art. 7 Preposti alla vigilanza

1. Il Dirigente scolastico individua con proprio atto, redatto secondo il modello di cui all'Allegato A, i preposti alla vigilanza, in numero adeguato per ciascun plesso, spazio e turno di funzionamento. L'elenco è indicato dalla segnaletica e aggiornato a ogni variazione.
2. I preposti, nell'esercizio delle funzioni di accertamento, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Essi vigilano sull'osservanza del divieto, invitano il trasgressore a desistere, ne accertano e contestano la violazione, redigono il verbale e ne curano la trasmissione alla segreteria.
3. Tutto il personale in servizio, ancorché non nominato preposto, richiama l'osservanza del divieto e segnala senza ritardo al preposto o al Dirigente scolastico le violazioni riscontrate.

Art. 8 Accertamento, contestazione e verbale

1. Il preposto invita il trasgressore a desistere immediatamente e procede alla sua identificazione mediante documento di identità o, per gli studenti, mediante il registro dell'Istituto.
2. La contestazione è immediata ogniqualvolta possibile e ne è dato atto nel verbale, che il trasgressore sottoscrive per ricevuta. La sottoscrizione non comporta ammissione di responsabilità; il rifiuto di sottoscrivere non pregiudica la validità dell'atto, dovendosene dare atto nel verbale.
3. Quando la contestazione immediata non è possibile, o il trasgressore rifiuta copia del verbale, questo è notificato entro novanta giorni dall'accertamento (art. 14 l. 689/1981) mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
4. Se una persona esterna rifiuta di fornire le proprie generalità, il preposto ne informa immediatamente il Dirigente scolastico, che richiede l'intervento della Polizia locale o degli organi di polizia giudiziaria; della circostanza si dà atto nel verbale.
5. Il verbale è redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, in triplice copia (trasgressore, segreteria, preposto accertatore), ed è annotato entro due giorni nel registro di cui all'Allegato C.

Art. 9 Sanzione amministrativa e pagamento in misura ridotta

1. Al trasgressore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00, raddoppiata da € 55,00 a € 550,00 se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o di bambini di età inferiore a dodici anni. Gli importi sono quelli risultanti dall'aumento del dieci per cento disposto dall'art. 1, comma 189, l. 311/2004; ogni successiva variazione di legge si intende automaticamente recepita.
2. Ai sensi dell'art. 16 l. 689/1981 il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione: € 55,00 per la violazione ordinaria, € 110,00 nell'ipotesi aggravata.
3. Il pagamento è effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato mediante modello F23, con codice tributo 131T, codice ufficio o ente BTOF (Prefettura-U.T.G. di Torino) e causale «infrazione al divieto di fumo», con l'indicazione degli estremi del verbale, ovvero secondo il diverso codice indicato nell'eventuale ordinanza-ingiunzione ricevuta.
4. L'Istituto non riscuote in alcun caso somme a titolo di sanzione. Copia della ricevuta di versamento è consegnata alla segreteria entro dieci giorni dal pagamento; la segreteria ne dà atto nel registro dei verbali e il procedimento si estingue. I proventi sono devoluti al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 190, l. 311/2004.

Art. 10 Scritti difensivi, mancato pagamento e riscossione

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione l'interessato può far pervenire alla Prefettura-U.T.G. di Torino scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito (art. 18 l. 689/1981). La presentazione non sospende il termine per il pagamento in misura ridotta; il pagamento preclude l'esame degli scritti difensivi.

2. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, il preposto accertatore, per il tramite del Dirigente scolastico, presenta entro i successivi trenta giorni rapporto alla Prefettura-U.T.G. di Torino (art. 17 l. 689/1981; Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004), allegando l'originale del verbale e la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
3. Con la trasmissione del rapporto si esaurisce la competenza dell'Istituto: ogni successiva istanza, richiesta di rateizzazione o comunicazione è indirizzata dall'interessato alla Prefettura. L'Istituto conserva copia del fascicolo e ne annota gli estremi nel registro.
4. La Prefettura archivia gli atti ovvero emette ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981. Contro l'ordinanza è ammessa opposizione davanti al Giudice di pace o al Tribunale competente entro trenta giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011.
5. L'ordinanza non opposta o confermata in giudizio è titolo esecutivo; in caso di ulteriore inadempimento si procede a riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento (art. 27 l. 689/1981), con maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo. Il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni (art. 28 l. 689/1981).
6. Il mancato pagamento non incide sulla valutazione scolastica né può limitare la frequenza; resta ferma l'autonoma applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 11 Trasgressori minorenni

1. Ai sensi dell'art. 2 l. 689/1981 il minore degli anni diciotto non risponde della sanzione pecuniaria.
2. Il verbale è contestato allo studente minorenne e notificato agli esercenti la responsabilità genitoriale, cui è consegnato l'invito al pagamento. Della violazione è data comunicazione alla famiglia entro due giorni, anche ai fini disciplinari, mediante registro elettronico.

Art. 12 Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

1. La violazione del divieto di fumo è già prevista come mancanza disciplinare dal Regolamento di disciplina degli studenti (M045A, ed. 09 del 31/08/2020), che la colloca fra le infrazioni ai doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. Tale infrazione influisce sul voto di comportamento in sede di scrutinio periodico e finale. Le sanzioni indicate nella tabella seguente hanno carattere educativo, sono ispirate a un ideale di giustizia riparativa e volte permettere allo studente una profonda riflessione sul proprio comportamento nel contesto scolastico.

Fattispecie	Sanzione	Organo competente
Prima violazione	Ammonizione verbalizzata sul registro elettronico.	Docente, Referente di plesso o Collaboratore del Dirigente scolastico

Fattispecie	Sanzione	Organo competente
Prima recidiva	Ammonizione scritta del Dirigente scolastico; convocazione dei genitori (per studenti minorenni); assegnazione di una delle sanzioni alternative già previste dal Regolamento di disciplina (in via preferenziale servizio a favore della classe o della scuola, ovvero elaborato di educazione alla salute).	Dirigente scolastico Coordinatore di classe (convocazione dei genitori)
Seconda recidiva	Quelle previste per la prima recidiva; non partecipazione ad attività didattiche fuori dalla scuola; allontanamento dalla comunità scolastica fino a due giorni; durante il periodo di allontanamento lo studente è impegnato in attività di approfondimento e riflessione critica sul proprio comportamento e sulle sue conseguenze, finalizzate alla consapevolezza dell'errore e alla sua riparazione.	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Condotta di particolare gravità (fumo in spazi chiusi, manomissione o disattivazione dei rilevatori di fumo e dei dispositivi antincendio, induzione al fumo, attraverso la cessione, di studenti minori)	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre a quindici giorni; nei casi di maggiore gravità, o in caso di ulteriore reiterazione delle condotte, il Consiglio di classe può prevedere lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale e attiva a favore della comunità scolastica o del territorio, attraverso le convenzioni strette dall'Istituto con realtà sociali e assistenziali.	Consiglio di classe

2. Si applicano la procedura, le garanzie di difesa e il regime delle impugnazioni previsti dal Regolamento di disciplina: ricorso all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione e successivo reclamo al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale entro trenta giorni.

3. Coerentemente con la finalità educativa del provvedimento, sono preferite ogniqualvolta possibile le sanzioni alternative previste dal Regolamento di disciplina; la loro esecuzione è documentata agli atti.

Art. 13 Personale scolastico

1. Per il personale docente e ATA la violazione del divieto costituisce, oltre all'illecito amministrativo, infrazione disciplinare valutata secondo il CCNL vigente e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tenuto conto della responsabilità connessa alla funzione educativa e dell'esemplarità del comportamento nei confronti degli studenti.

Art. 14 Registro dei verbali e trattamento dei dati

1. La segreteria tiene il registro dei verbali secondo il modello di cui all'Allegato D, annotandovi numero progressivo, data, preposto accertatore, esito della notifica e del pagamento ed eventuale trasmissione del rapporto alla Prefettura.

2. I dati personali sono trattati dall'Istituto, titolare del trattamento, per il solo assolvimento degli obblighi di legge connessi all'accertamento delle violazioni (art. 6, par. 1, lett. c ed e, Reg. UE 2016/679). L'accesso è riservato al Dirigente scolastico, al DSGA e al personale autorizzato; la documentazione è conservata cinque anni dalla definizione del procedimento.

Art. 15 Prevenzione ed educazione alla salute

1. L'Istituto inserisce annualmente nel PTOF iniziative di educazione alla salute e di prevenzione del tabagismo, privilegiando le metodologie fra pari, e diffonde presso personale e famiglie le informazioni sui servizi territoriali di sostegno alla disassuefazione. Il personale e gli studenti (su richiesta della famiglia, se minorenni) possono rivolgersi alla scuola per essere messi in contatto con la Struttura Complessa Ser.D. e la rete dei Centri per i Trattamenti del Tabagismo (CTT) dell'ASL locale.

2. Il Dirigente scolastico riferisce annualmente al Consiglio d'Istituto sull'attuazione del presente Regolamento; il testo è sottoposto a revisione a ogni modifica normativa e comunque almeno ogni tre anni.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Istituto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme richiamate all'art. 2.